

Statuto dell'Associazione

"Alumni Association of the International Institute of Humanitarian Law, Sanremo"

Articolo 1. Denominazione

È costituita l'Associazione denominata **"Alumni Association of the International Institute of Humanitarian Law, Sanremo"** regolata dalle disposizioni del presente statuto e del Codice Civile italiano.

Articolo 2. Scopo Associativo

L'Associazione è il punto d'incontro a livello mondiale tra gli alunni dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo.

L'Associazione è indipendente e senza scopo di lucro; essa contribuisce alla promozione dei principi, dei valori e delle regole del diritto internazionale umanitario e delle discipline correlate, quali il diritto internazionale dei rifugiati, il diritto internazionale delle migrazioni e i diritti umani.

L'Associazione si propone di promuovere i contatti e di mantenere i legami tra le persone che hanno partecipato alle attività dell'Istituto attraverso un programma di scambi, eventi e opportunità di collegamenti in rete.

Articolo 3. Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede presso la Villa Ormond, Sanremo (IM), Corso Cavallotti n.113.

Articolo 4. Membri

Possono associarsi, previa domanda rivolta al Consiglio Direttivo, tutti coloro che hanno partecipato ai corsi e alle altre attività dell'Istituto, nonché i docenti, i dipendenti ed altre persone eminenti che hanno assicurato la lo-

ro collaborazione all'Istituto.

Articolo 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il loro voto e di essere eletti negli organi sociali. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere e rendiconti dell'Associazione.

Gli associati potranno partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi nonché a versare nei termini la quota associativa annuale.

Articolo 6. Organi Direttivi

L'**Assemblea Generale** è l'organo supremo dell'Associazione. È composta da tutti i membri dell'Associazione e si riunisce una volta all'anno. Essa determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e sovrintende alla loro attuazione. Il voto per corrispondenza è ammesso in conformità con la Legge Italiana. Per le deliberazioni dell'Assemblea si rinvia al disposto dell'articolo 21 del Codice Civile.

Il **Consiglio Direttivo** è responsabile della gestione dell'Associazione; delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione degli associati e stabilisce la quota associativa. Eletto dall'Assemblea Generale per tre anni, si compone, come massimo, di nove membri. Il Segretario Generale dell'Istituto è membro ex-officio del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce le regole di procedura e nomina un Presidente e un Segretario tra i suoi membri.

Il **Presidente** è il legale rappresentante e l'organo esecutivo dell'Associazione. Egli è assistito da un VicePresidente ed è sostituito dallo stesso, in sua assenza e/o impedimento.

Articolo 7. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, da contributi, donazioni, lasciti, nonché dai ricavati di altre specifiche attività, quali la fornitura di servizi e collaborazioni alle attività dell'Istituto.

Articolo 8. Scioglimento

Lo scioglimento volontario dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea Generale con una maggioranza dei tre quarti di tutti i voti validi degli associati. Il patrimonio restante sarà devoluto ad associazione e/o fondazione, di diritto italiano, con scopo identico e/o affine.

Articolo 9. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e non derogato, si applicano l'articolo 14 e seguenti del Codice Civile italiano.

Letto, approvato, sottoscritto.

Sanremo, addì 23 ottobre 2009.